

GARA DI PROCEDURA APERTA

PER LA CONCESSIONE D'USO DELL'EMBLEMA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI PER REALIZZARE E COMMERCIALIZZARE PRODOTTI PERSONALIZZATI CON TALE MARCHIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

Il Parco ha, tra le sue finalità istituzionali, oltre alla preservazione dell'ambiente naturale e culturale, ed in particolare "la salvaguardia dei valori antropologici, storici e architettonici e (.....) tradizionali", la "promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili"; nel Parco possono inoltre essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

A tal fine l'art.16, comma 1, lettere g e i, della L. 394/91 stabilisce che "costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi tra l'altro: i proventi delle attività commerciali e promozionali; ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

Inoltre il Parco, come riportato espressamente all'art. 4, comma 2, del proprio Statuto, ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema. A tal fine il Parco ha provveduto alla registrazione del marchio d'impresa, presso l'Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato Direzione Generale per lo Sviluppo e la Competitività – n° di registrazione 7961341.

Sulla base di tali presupposti il Parco ha intrapreso nel corso degli ultimi anni un'attività di merchandising. Sono stati realizzati diversi prodotti, personalizzati con il logo, quali T-shirt, felpe, cappelli, pile, polo, ecc... , posti in vendita unicamente presso i Centri di accoglienza turistica del Parco (Centri Visita, Musei, Case del parco, Rifugi escursionistici).

La domanda di tali prodotti è stata costantemente crescente nel corso degli anni ed è nata l'esigenza di differenziare la tipologia degli stessi, garantendo al contempo una più ampia e adeguata distribuzione.

Per tale motivo il Parco intende esternalizzare tale attività individuando un soggetto imprenditoriale in possesso dei requisiti necessari a garantire l'immissione sul mercato di una varietà di articoli di **elevata qualità** così da mantenere il prestigio del marchio, strettamente connesso a requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la concessione d'uso dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini per realizzare e commercializzare prodotti personalizzati con tale marchio.

ART. 2 PRODOTTI

L'aggiudicatario, d'ora in poi denominato licenziatario, ha l'uso esclusivo del logo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini per realizzare e commercializzare, gli articoli che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche: abbigliamento e abbigliamento sportivo; accessori di abbigliamento, accessori e attrezzatura per attività sportiva; oggettistica (spille, portachiavi, ecc...) e articoli di cartoleria (ad eccezione di agende e calendari).

Il licenziatario è tenuto a produrre le linee prodotto e i prodotti che ha indicato nel Programma di marketing presentato in sede di gara, di cui all'art.20 lett B) del bando, secondo le modalità e la tempistica di immissione sul mercato ivi previste. Egli potrà inoltre proporre successivamente alla sottoscrizione del contratto, la produzione di ulteriori articoli.

La realizzazione di qualsiasi prodotto dovrà comunque avvenire previa approvazione da parte del Parco, da concedersi secondo l'iter di cui al seguente art. 5. La commercializzazione dovrà rispettare le indicazioni di cui agli artt. 6 , 7,8 e 10.

Il licenziatario potrà inoltre commercializzare (in via non esclusiva, e se in possesso dei requisiti di legge necessari) i prodotti editoriali, le agende e i calendari prodotti dal Parco, secondo quanto previsto nel successivo art. 9

ART. 3

OBBLIGHI DEL PARCO

il Parco concede al licenziatario, per la durata prevista all'art. 12, l'uso esclusivo del logo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini per la realizzazione, la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti di cui all' art. 2.

Il Parco si impegna a non concedere ad altri soggetti l'uso del marchio per le medesime categorie merceologiche.

Il Parco si riserva comunque la facoltà di produrre oggetti che rientrano in dette categorie merceologiche ai soli fini promozionali o didattici.

Resta inoltre ferma la possibilità per l'Ente di concedere l'utilizzo dell'emblema a terzi secondo le modalità previste nei seguenti regolamenti, pubblicati nel sito internet www.sibillini.net :

1. REGOLAMENTO GENERALE PR LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA E DELLA DENOMINAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
2. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

ART. 4

OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO

Il licenziatario si impegna:

1. ad adempiere a quanto dichiarato nel piano di marketing di cui all'art. 20, punto B - Offerta tecnica del bando;
2. al pagamento delle royalties, secondo gli importi e le modalità di cui agli artt. 13 e 14;
3. a produrre, per l'intera durata della concessione, secondo i disegni, i modelli e i prototipi approvati dal Parco, seguendo l'iter procedurale di cui all'art. 5;
4. a non produrre modelli difformi, anche solo nei materiali o nella lavorazione, dai prototipi approvati dal Parco;
5. a realizzare i prodotti privilegiando l'uso di materie prime naturali o riciclate, e comunque in linea con quanto previsto nel Piano di marketing;
6. a realizzare i prodotti privilegiando quelli derivanti da cicli produttivi che garantiscono il contenimento dell'impatto ambientale (aziende in possesso di certificazioni di qualità ambientale) o provenienti da circuiti di commercio equo e solidale;
7. ad utilizzare prioritariamente per l'etichettatura e il confezionamento, materie prime naturali o riciclate;
8. ad evidenziare, mediante apposite etichette o sugli imballaggi, i requisiti del prodotto o del processo produttivo finalizzati a favorire il miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica.

ART. 5

ITER PROCEDURALE PER LA PRODUZIONE

La realizzazione di qualsiasi prodotto, nonché delle etichette e degli imballaggi, avviene solo in seguito ad approvazione da parte del Parco, rilasciata a conclusione della seguente procedura:

1. presentazione, da parte del licenziatario, della richiesta di realizzazione di un nuovo prodotto, corredata da:
 - disegni e modelli dell'articolo che si intende produrre;
 - scheda tecnica del prodotto in cui vengano indicate le caratteristiche tecniche, evidenziando in particolare l'utilizzo di materie prime naturali o riciclate, il contenimento dell'impatto ambientale nei processi produttivi (certificazioni di qualità ambientale), la provenienza delle materie prime o del manufatto da circuiti di commercio equo e solidale o

altre caratteristiche comprovanti una produzione che soddisfi requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica;

- indicazioni inerenti la filiera produttiva (con indicazione della/e Ditta/Ditte che intervengono nella realizzazione del manufatto finale), privilegiando ove possibile le produzioni artigianali locali;
 - bozza grafica delle etichette e degli imballaggi;
2. presentazione da parte del licenziatario di un prototipo realizzato secondo le caratteristiche indicate nella documentazione di cui al punto precedente;
 3. rilascio dell'autorizzazione a produrre da parte del Parco.

ART. 6 USO DEL LOGO DEL PARCO

Il licenziatario non può in alcun caso autorizzare i propri clienti a utilizzare il marchio del Parco con un nome depositato, neanche insieme al proprio nome.

Il licenziatario comunica immediatamente al Parco qualsiasi contraffazione o uso non autorizzato del marchio da qualsiasi terza persona.

Il licenziatario è autorizzato ad agire come "licenziatario autorizzato di..." usando il marchio senza che appaia come suo proprietario.

Il licenziatario può contrassegnare i prodotti, i cartellini e i pacchi con il marchio che dovrà essere utilizzato in conformità con i modelli e campioni approvati dal Parco.

Nel caso di risoluzione o recesso dal contratto, per qualsiasi motivo, il licenziatario cesserà qualsiasi uso del marchio o simili, salvo la vendita per 180 giorni seguenti la risoluzione o il recesso, di prodotti già confezionati e contrassegnati con il marchio, per i quali dovrà comunque continuare a corrispondere le royalties, e fermerà qualsiasi nuova produzione anche dei modelli già approvati dal Parco.

ART. 7 RETE DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Il licenziatario è tenuto a strutturare la propria rete commerciale garantendo la distribuzione dei prodotti almeno su tutto il territorio del Parco, privilegiando la vendita presso i Centri Visita, le Case del Parco e i Musei della rete territoriale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

ART. 8 VENDITA DEI PRODOTTI E PUBBLICITA'

Il licenziatario è tenuto:

1. a scegliere i suoi clienti in modo da mantenere o aumentare il prestigio del marchio;
2. a comunicare al Parco la lista dei propri clienti che sarà ritenuta dal Parco come informazione riservata e pertanto non trasmissibile a terzi, se non previa autorizzazione del Licenziatario;
3. a sottoporre al Parco, per la sua approvazione, l'eventuale materiale pubblicitario, che verrà utilizzato in relazione alla promozione e commercializzazione dei prodotti;
4. a comunicare al Parco il listino prezzi di vendita dei singoli prodotti applicato ai dettaglianti e al pubblico;
5. a garantire al Parco l'acquisto dei prodotti al prezzo applicato ai dettaglianti. Il Parco potrà utilizzare i prodotti acquistati per la distribuzione gratuita a scopi promozionali o per la vendita diretta al pubblico, come in caso di manifestazioni fieristiche.

ART. 9 COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI

Il licenziatario, ove lo ritenga opportuno, e se in possesso dei requisiti previsti dalla legge per svolgere tale attività, potrà commercializzare, in via non esclusiva, attraverso la propria rete di distribuzione, i prodotti editoriali, le agende e i calendari del Parco, acquistando detti prodotti dal Parco alle condizioni applicate ai distributori.

Questa attività è integrativa rispetto a quella oggetto di appalto, pertanto non soggetta alle condizioni economiche di seguito descritte.

ART. 10

E-COMMERCE

Il licenziatario potrà attivare vendite *on line* attraverso la realizzazione di un sito internet, su proprio dominio. Detto sito dovrà avere contenuti che non contrastino con le finalità istituzionali del Parco. A tal fine il Parco ha la facoltà di verificare i contenuti delle sezioni in cui compare il logo del Parco prima dell'inserimento *on line*, ed eventualmente richiedere tutti gli aggiornamenti necessari per garantire la coerenza degli stessi con i principi istituzionali del Parco. Il Parco si impegna inoltre ad attivare un link dal proprio sito www.sibillini.net a quello della vendita on line dei prodotti a marchio Parco.

ART. 11 PROVENTI DELL'ATTIVITA'

Tutti i proventi derivanti dall'attività commerciale connessa all'uso dell'emblema del Parco rimangono al licenziatario, ivi compreso qualunque conseguente rapporto di credito e debito.

ART. 12 DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in sei anni decorrenti dalla data della stipula. Allo scadere del contratto il licenziatario dovrà dichiarare i quantitativi giacenti di merce caratterizzata con il marchio del Parco. Detta merce potrà essere immessa nella rete distributiva esclusivamente nei sei mesi seguenti il termine di scadenza del contratto, corrispondendo al Parco le relative royalties.

ART. 13 ROYALTIES e ROYALTIES MINIME GARANTITE IN RELAZIONE AL VOLUME MINIMO DI VENDITA PREVISTO

L'aggiudicatario corrisponde al Parco la royalty determinata in sede di gara (8% più l'incremento offerto) del volume di affari netto in relazione alla vendita dei prodotti. L'aggiudicatario, anche qualora il volume di affari reale sia inferiore, deve comunque versare delle royalties minime, per un importo annuale pari ad € 4.000,00 (IVA esclusa).

ART. 14 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi avrà cadenza annuale.

Entro il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'impresa, il licenziatario trasmette al Parco una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, controfirmata dal responsabile amministrativo e dal revisore dei conti, attestante le fatture emesse con i relativi importi, sconti o abbuoni e eventuali resi merce.

Sulla base di tale dichiarazione verrà calcolato l'importo da corrispondere al Parco in pagamento del bilancio pertinente. Il calcolo viene effettuato sul volume di affari netto di vendita dei prodotti applicando la percentuale determinata nell'offerta presentata in sede di gara. Qualora l'importo dovuto al Parco sia inferiore alla somma di € 4.000,00 (al netto d'IVA), il licenziatario è comunque tenuto a pagare detto importo, come royalty minima garantita.

Entro i 30 giorni seguenti la trasmissione della dichiarazione attestante il volume di affari, il Parco emette il documento fiscale di pagamento al licenziatario, che a sua volta è tenuto ad assolvere al pagamento stesso entro i 30 giorni dal ricevimento del documento fiscale, tramite trasferimento bancario alla Tesoreria dell'Ente Parco. In caso di ritardato pagamento il Parco applicherà gli interessi di mora. Se il ritardo nei pagamenti superiore a 90 (novanta) giorni, il Parco, ai sensi del seguente dell'art. 19, potrà risolvere di diritto il contratto. Il Parco ha inoltre il diritto di risolvere il contratto automaticamente in caso di ripetuti ritardi nei pagamenti (anche se inferiori ai 90 giorni).

Nel caso in cui alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'impresa sia trascorso un periodo inferiore (o superiore) ai 365 giorni, la royalty minima garantita sarà calcolata proporzionalmente al periodo di riferimento.

ART. 15

DANNI A PERSONE O COSE

Il Parco è sollevato da ogni e qualunque responsabilità, anche per danni a terzi e/o del personale del licenziatario, derivante dalle attività svolte in attuazione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna altresì a tenere indenne il Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata da soggetti terzi in relazione al rapporto contrattuale derivante dal presente appalto.

ART. 16

CONTROLLI E VERIFICHE

Il Parco si riserva la facoltà di verificare il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, delle previsioni del presente capitolato e di quanto previsto nel piano di marketing presentato in sede di gara.

Il Parco ha, in particolare, il diritto di controllare la contabilità del licenziatario in relazione alla vendita dei prodotti a marchio Parco per verificare la veridicità della dichiarazione e della contabilità presentata al Parco. Tale verifica potrà essere effettuata previa richiesta scritta comunicata almeno 10 giorni prima.

Nel caso in cui il Parco trovi, in seguito a tale verifica, una differenza rispetto al volume di affari dichiarato esso sarà autorizzato, ai sensi del seguente dell'art. 19, a risolvere di diritto e immediatamente il contratto, fatto salvo il recupero delle somme dovute e degli interessi legali maturati.

ART. 17

SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente.

ART. 18

PENALI

Nel caso in cui il licenziatario, senza motivazione adeguata e conseguente autorizzazione da parte del Parco espleti l'attività di merchandising in modo non conforme al presente capitolato o al piano marketing, e alla tempistica ivi indicata, verrà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di espletamento dell'attività resa in modo non conforme alle indicazioni dei documenti sopracitati, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 19.

ART. 19

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente capitolato e in particolare agli artt. 4, 5, 13, 14 e 16, il Parco ha facoltà, previa comunicazione scritta al licenziatario a mezzo di lettera raccomandata A/R, di risolvere di diritto il contratto e trattenere, a titolo di penale, la cauzione di cui all'art. 24 del bando di gara, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 20

FORO COMPETENTE

Per ogni e qualunque controversia tra le parti relativa alla interpretazione, all'applicazione e/o all'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Camerino (MC.)

ART. 21

RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.